

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI UNA AUTOVETTURA ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "ANZOLA SOLIDALE ONLUS".

Nr. Progr. **93**  
Data **07/06/2016**  
Seduta NR. **22**  
Titolo **4**  
Classe **10**  
Sottoclasse **3**

L'anno *DUEMILASEDICI* questo giorno *SETTE* del mese di *GIUGNO* alle ore *11:00* convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
VERONESI GIAMPIERO	SINDACO	S
MARCHESINI LORIS	ASSESSORE	S
GIORDANO ANTONIO	ASSESSORE	S
ROMA ANNALISA	ASSESSORE	S
TOLOMELLI VANNA	ASSESSORE	S
ZACCHIROLI DANILO	ASSESSORE	N
<i>Totale Presenti: 5</i>		<i>Totali Assenti: 1</i>

Assenti giustificati i signori:

ZACCHIROLI DANILO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Il Sig. VERONESI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI UNA AUTOVETTURA ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "ANZOLA SOLIDALE ONLUS".**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- la Legge 07.12.2000 n. 383 riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali nell'autonomia e favorendone l'apporto per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- la Regione Emilia Romagna, con la Legge Regionale 09.12.2002 n. 34, riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile, favorendo il pluralismo e l'autonomia delle organizzazioni di promozione sociale;
- è volontà dell'Amministrazione Comunale promuovere la crescita e lo sviluppo delle libere associazioni che siano rappresentative di valori appartenenti alla comunità locale, anche attraverso la stipulazione di convenzioni per la gestione di attività di promozione sociale, ai sensi dell'art. 12 della succitata Legge Regionale n. 34/2002;

Vista la deliberazione di G.C. n. 39 del 15.03.2016, esecutiva, avente oggetto: "Convenzione tra il Comune di Anzola dell'Emilia e l'Associazione Anzola Solidale per la gestione di attività di interesse pubblico";

Dato atto che, mediante la succitata convenzione, si è attivato un progetto avente l'obiettivo di favorire appieno la fattiva e concreta partecipazione dei cittadini ai processi di recupero e valorizzazione delle risorse del territorio, con conseguenti benefici di tipo ambientale e sociale, ed in particolare interventi di volontariato a carattere sociale, con funzioni di supporto a cittadini in difficoltà, attraverso il recupero degli invenduti a fini sociali;

Considerato che l'autovettura utilizzata dalla Associazione Anzola Solidale per la realizzazione delle attività di cui alla succitata convenzione, immatricolata nell'anno 1997 e acquisita dalla stessa mediante donazione da parte del Comune di Anzola dell'Emilia, risulta ormai non più idonea alla circolazione;

Preso atto che la realizzazione del progetto richiede l'utilizzo di una autovettura, senza la quale l'Associazione non è più nelle condizioni per garantire appieno le attività di interesse pubblico oggetto della convenzione;

Dato atto che l'Amministrazione comunale intende dare continuità al percorso intrapreso, assicurando il proseguimento delle attività di supporto a cittadini in difficoltà garantite dall'Associazione "Anzola Solidale Onlus" nell'ambito della vigente convenzione;

Dato atto che il Comune di Anzola dell'Emilia è proprietario dell'autovettura Fiat Punto - targa DA891WS - alimentazione benzina e metano - anno immatricolazione 2006, attualmente in dotazione all'Area Tecnica;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra e in considerazione delle finalità sociali perseguite dall'Associazione Anzola Solidale, procedere alla concessione in comodato d'uso gratuito all'Associazione stessa dell'autovettura suindicata, previa attribuzione della dotazione del veicolo di che trattasi all'Area Servizi alla Persona;

Considerato che si rende pertanto necessario disciplinare formalmente l'utilizzo di tale veicolo tra le parti;

Visto il contratto di comodato gratuito, allegato alla presente, all'interno del quale vengono stabiliti i criteri fondamentali per l'utilizzo del veicolo in oggetto, nonché le spese e le assicurazioni necessarie;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del Comune;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito:

- a) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica;
- b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

## **DELIBERA**

Per le motivazioni esposte in premessa:

- 1) Di procedere alla modifica della dotazione dell'autovettura Fiat Punto - targa DA891WS - alimentazione benzina e metano - anno immatricolazione 2006, attualmente in dotazione alla Area Tecnica, attribuendola all'Area Servizi alla Persona;
- 2) Di concedere in comodato d'uso gratuito della suindicata autovettura all'Associazione di volontariato "Anzola Solidale Onlus" di Anzola dell'Emilia, per le finalità di cui alla vigente convenzione tra il Comune di Anzola dell'Emilia e l'Associazione Anzola Solidale per la gestione di attività di interesse pubblico", approvata con la deliberazione di G.C. n. 39 del 15.03.2016, esecutiva;
- 3) Di approvare lo schema di contratto di comodato d'uso gratuito, che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 4) Di autorizzare il Direttore dell'Area Servizi alla Persona alla sottoscrizione del contratto stesso;
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del Comune;
- 6) Di dare comunicazione del presente provvedimento ai Servizi interessati per i provvedimenti di competenza;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**

**Provincia di Bologna**

Rep. n° \_\_\_\_\_

**CONTRATTO PER L'UTILIZZO A TITOLO DI COMODATO GRATUITO DI N. 1  
AUTOVETTURA DI PROPRIETA' COMUNALE TRA IL COMUNE DI ANZOLA  
DELL'EMILIA E L'ASSOCIAZIONE ANZOLA SOLIDALE**

L'anno duemila\_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,  
nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata a valersi ad ogni effetto di legge, tra:

1) il **Comune di Anzola dell'Emilia** (C.F. 80062710373), che in seguito sarà chiamato Comune, rappresentato dalla Dr.ssa Marina Busi, nata a Bologna il 17/04/1964, a termini dell'art. 32 del vigente Statuto Comunale ed in esecuzione della deliberazione di G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva;

2) Associazione di volontariato "**Anzola Solidale ONLUS**" (C.F. 91243280376 ), con sede legale in Anzola dell'Emilia (BO) – Piazza Berlinguer n° 1, iscritta alla Sezione A dell'Albo delle libere forme associative di cui all'art. 8 del Regolamento comunale per gli istituti di partecipazione, rappresentata dal Sig. Guglielmo Guidi, in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione stessa

**Premesso che**

- la Legge 07.12.2000 n. 383 riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo

sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali nell'autonomia e favorendone l'apporto per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;

- la Regione Emilia Romagna, con la Legge Regionale 09.12.2002 n. 34, riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile, favorendo il pluralismo e l'autonomia delle organizzazioni di promozione sociale;
- è volontà dell'Amministrazione Comunale promuovere la crescita e lo sviluppo delle libere associazioni che siano rappresentative di valori appartenenti alla comunità locale, anche attraverso la stipulazione di convenzioni per la gestione di attività di promozione sociale, ai sensi dell'art. 12 della succitata Legge Regionale n. 34/2002;
- l'Amministrazione Comunale, con deliberazione di G.C. n. 39 del 15.03.2016, esecutiva, ha approvato una convenzione con l'Associazione Anzola Solidale per la gestione di attività di interesse pubblico, avente l'obiettivo di favorire appieno la fattiva e concreta partecipazione dei cittadini ai processi di recupero e valorizzazione delle risorse del territorio, in particolare attraverso il recupero dell'inventario, finalizzato alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari a singole persone o famiglie in situazione di fragilità socio-economica;
- per la realizzazione delle attività di cui alla succitata convenzione si rende necessario l'utilizzo di una autovettura;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra descritte si conviene e stipula quanto segue:

#### **Art. 1 - PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto di comodato gratuito.

#### **Art. 2 - OGGETTO**

La Parte comodante dà in comodato gratuito alla Parte Comodataria, che accetta e si impegna ad utilizzarlo con la dovuta diligenza, n. 1 (una) autovettura:

Fiat Punto - targa DA891WS - alimentazione benzina e metano - anno immatricolazione 2006.

Tutte le spese derivanti dall'utilizzo del suddetto bene sono completamente a carico del comodatario, il quale si impegna a mantenerlo nello stesso stato di conservazione in cui lo ha ricevuto. Pertanto, il comodatario si obbliga alla regolare attività finalizzata alla effettuazione del tagliando periodico di manutenzione. Si intendono, inoltre a carico del comodatario anche tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità ed uso dei suddetti veicoli. Si precisa che il contratto di assicurazione RCA continuerà ad essere intestato al proprietario comodante e le tasse di possesso continueranno a riportare l'indicazione del comodante, in quanto proprietario ai sensi di legge dell'.

### **Art. 3 – DESTINAZIONE DELL'AUTOVETTURA**

L'autovettura si intende concessa in comodato gratuito esclusivamente per le realizzazione delle attività di cui alla vigente convenzione. Il comodatario si obbliga a non utilizzare il bene comodato per scopi differenti nonché utilizzarlo con la massima diligenza.

Il comodatario si obbliga a custodire con cura la cosa comodata e a non cederla a terzi se non previa autorizzazione scritta del comodante. Il comodatario si obbliga a restituire il bene nelle condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.

### **Art.4 – TITOLARITÀ GIURIDICA**

Il comodatario non potrà avanzare alcuna pretesa sull'autovettura descritta al precedente art. 2 e i creditori dello stesso non potranno esperire alcuna azione esecutiva sull'autovettura per soddisfare i loro diritti di credito.

### **Art. 5 – DURATA**

Il presente contratto si intenderà valido fino alla scadenza della vigente convenzione per la gestione di attività di interesse pubblico, fissata al 31/12/2016.

Nel caso in cui, prima della scadenza del termine convenuto, si verifichi che il comodatario non sia più nelle condizioni di perseguire gli scopi sociali in oggetto, la Parte comodante potrà esigere

l'immediata restituzione dell'autovettura. In tale ipotesi resta inteso che, in caso di restituzione, è escluso qualsivoglia diritto di rivalsa o indennizzo a favore del comodatario.

#### **Art. 6 – RECESSO**

La Parte comodante potrà recedere da quanto disciplinato dal presente atto, previo preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicare al comodatario mediante raccomandata A/R, qualora quest'ultimo utilizzi l'autovettura per un uso diverso da quello pattuito (Art. 3).

#### **Art. 7 – RESTITUZIONE DELL'AUTOVETTURA**

L'autovettura in comodato sarà restituita nello stato in cui viene consegnata, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso. La restituzione da parte del comodatario dovrà avvenire presso la sede comunale entro 30 (trenta) giorni dalla data di preavviso.

#### **Art. 8 – DIRITTI ED OBBLIGHI DELLA PARTE COMODANTE**

La Parte comodante provvederà al pagamento della tassa di possesso annuale, degli eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione dell'autovettura, del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge, R.C., della copertura incendio.

#### **Art. 9 – DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMODATARIO**

Il comodatario, a cui viene concesso in uso l'autovettura, si obbliga ad utilizzarlo sempre nel rispetto della destinazione disposta dall'art. 3 del presente contratto.

È fatto divieto al comodatario di concedere l'autovettura in noleggio a pagamento, concessione o prestito a terzi di qualunque natura.

Il comodatario si obbliga ad utilizzare l'autovettura e conservarla con la diligenza del buon padre di famiglia. Il comodatario si impegna inoltre a mantenere in ordine il mezzo, rispettando le norme di manutenzione.

Sono a carico del comodatario i costi derivanti dall'utilizzo dell'autovettura, quali i costi relativi alle spese di assicurazione dei volontari o addetti preposti all'uso del veicolo, al carburante, alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Su tale ultimo punto si precisa che il comodatario

provvederà al pagamento delle spese di manutenzione straordinaria previa approvazione del preventivo che il comodatario stesso riceverà dal fornitore e che avrà cura di far pervenire alla parte comodante; sarà cura della parte comodante, previo confronto con i referenti amministrativi dell'Associazione, provvedere all'autorizzazione del preventivo.

Sono a carico del comodatario i costi relativi alla effettuazione dei regolari tagliandi di manutenzione.

Il comodatario si obbliga, nell'utilizzo dell'autovettura, ad impiegare esclusivamente volontari in possesso dei requisiti di legge allo scopo dell'utilizzo previsto dal presente contratto nonché della patente necessaria alla guida.

Il comodatario risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni oltre alle spese.

Nel caso in cui la copertura assicurativa del veicolo concesso in comodato gratuito con la presente scrittura comprenda il diritto di rivalsa da parte della Compagnia di Assicurazioni nei confronti di Parte comodante, quest'ultima, a sua volta, eserciterà l'azione di rivalsa nei confronti del comodatario nei casi che di seguito vengono descritti:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- in caso di danni subiti dai terzi trasportati, qualora il trasporto non sia effettuato in conformità alle vigenti disposizioni di legge e/o in conformità alle indicazioni della carta di circolazione;
- in caso di guida con patente idonea ma scaduta;
- in caso di guida del conducente in stato di ebbrezza o sotto l'effetto dell'uso di stupefacenti;

In caso di sinistro, il comodatario si obbliga ad informare immediatamente, oltre la Compagnia Assicurativa, anche la parte comodante. Il comodatario sarà comunque responsabile della perdita, distruzione o sottrazione del veicolo o di parti dello stesso, nonché degli eventi dannosi per i quali non abbia inoltrato regolare denuncia alla Compagnia Assicurativa entro il termine massimo



concesso, o per i quali per sua colpa non verrà liquidato l'indennizzo, e sarà obbligato pertanto a ripristinare il veicolo nella sua condizione originaria, a rimpiazzarne le parti con pezzi originali o a pagarne il valore.

#### **Art. 10 – RISOLUZIONE**

Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente atto ed, in particolare, degli obblighi imposti dai precedenti artt. 8 e 9, costituiscono giusta causa di risoluzione.

#### **Art. 11 – MODIFICHE**

Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti.

#### **Art. 12– COMUNICAZIONI**

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto.

#### **Art. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

#### **Art. 14 - DISCIPLINA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto e' disciplinato, per tutto quanto non e' previsto nello stesso, dalle norme degli artt. 1803-1812, Codice civile, alle quali le parti si rimettono.

#### **Art. 15 - SPESE**

Le spese del presente contratto e tutte quelle accessorie, sono a carico del Comodatario. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso.

#### **Art. 16 - FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le parti in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Letto, confermato e sottoscritto a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

IL COMODANTE

IL COMODATARIO

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma)

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma)

**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**

**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero Delibera **93** del **07/06/2016**

**AREA SERVIZI ALLA PERSONA**

OGGETTO

**APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI UNA AUTOVETTURA ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "ANZOLA SOLIDALE ONLUS".**

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267*

<p>IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b></p> <p>IL DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</p> <p>Data 06/06/2016</p> <p>BUSI MARINA</p>
<p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b></p> <p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO</p> <p>Data 06/06/2016</p> <p>BARBIERI CLAUDIA</p>

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 93 DEL 07/06/2016**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE  
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 14/06/2016